



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il giorno 1 del mese di ottobre 2021

IL GIUDICE MONOCRATICO PATRIZIA GRAMEGNA
PRESSO IL TRIBUNALE DI BARI
II SEZIONE PENALE

Con la presenza del P.M. ONORARIO Avv. SPADA
Con l'assistenza del Cancelliere Dott. Gabriele Macchia

Ha pronunciato la seguente

sentenza

Nella causa penale di primo grado

contro

[redacted] ed ivi residente
alla [redacted], assente, difeso di fiducia
dall'Avv. Filippo Grattagliano, presente.

IMPUTATO

Ved. foglio all.

CONCLUSIONI DELLE PARTI

P.M.: condanna a mesi 2 di reclusione e ad €. 150,00 di multa.

DIFESA: assoluzione per non aver commesso il fatto;
IN SUB: attenuanti generiche, minimo pena con benefici di legge.

N. 14396/2019 R.G.N.R.
 N. 5166/2020 R.G. Trib.
 N. 2827/2021 Reg. Sent.

DEPOSITATA _____ IN _____
 CANCELLERIA
 il **19 NOV. 2021**
 TRASMESSA AL P.G. _____ **19 NOV. 2021**
 COMUNICATA IL _____
 Appello o ricorso per cassazione
 il _____
 Trasmissione atti in Corte App./
 Cass. il _____
 Trasmesso estratto al contumace
 il _____
 notificato il _____
 SENTENZA IRREVOCABILE
 il _____
 Scheda per _____
 redatta il _____
 N. _____ Camp. Penale
 N. _____ Reg. Esec.
 Procura Repubblica di Bari
 Estratto Sentenza trasmessa
 a _____
 il _____
 N. Rep. _____
 N. _____ Mod. 71M.E.
 Atti Giud. del _____
 Art. N. _____ Mod. 9
 Camp. Civ. N. _____
 Comunicazione ex art.27 reg.
 es. _____ cpp _____ il _____

2021

IMPUTATO

*art. 2, comma 1 e 1 bis, D.L. 463/1983 (convertito nella L. 638/1983), perché in qualità di datore di lavoro e titolare della ditta [REDACTED] ometteva di versare le ritenute previdenziali ed assistenziali operate sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti da versarsi nel periodo dal gennaio 2015 al dicembre 2015 per un importo complessivo di euro 30.010,83=
In Bari, nelle date sopraindicate.*

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

A seguito di opposizione a decreto penale di condanna veniva disposto giudizio immediato a carico di [REDACTED] dinanzi a questo Tribunale per il reato in epigrafe contestato in forza di decreto di giudizio immediato del GIP del Tribunale di Bari del 27.06.2017.

Previa regolare costituzione delle parti, all'udienza del 5.02.2021, veniva aperto il dibattimento con l'articolazione dei mezzi di prova che venivano ammessi come da relativo verbale di udienza. Il PM produceva relativa documentazione INPS a comprova dei fatti oggetto di causa (denuncia INPS con relativo prospetto; accertamento per omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali ritualmente notificato all'imputato. All'udienza del 3 settembre 2021 veniva sottoposto ad esame l'imputato; la difesa produceva documentazione relativa al fallimento della società di cui l'odierno imputato era legale rappresentante. Alla odierna udienza, previa breve discussione la causa veniva discussa. Le parti dunque concludevano come in epigrafe.

MOTIVI DELLA DECISIONE



L'odierno imputato risponde del reato di cui all' *art. 2, comma 1 e 1 bis, D.L. 463/1983 (convertito nella L. 638/1983), perché in qualità di datore di lavoro e titolare della ditta [REDACTED], ometteva di versare le ritenute previdenziali ed assistenziali operate sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti da versarsi nel periodo dal gennaio 2015 al dicembre 2015 per un importo complessivo di euro 30.010,83. In Bari, nelle date sopraindicate.*


In sede di esame l'imputato in sintesi dichiarava: di essere amministratore della [REDACTED] all'anno 2000 all'anno 20017 la cui attività riguardava il commercio di auto nuove ed usate (gruppo Volkswagen) occupandosi anche di riparazione e carrozzeria; avente due sedi successivamente divenuta una sede soltanto, più grande che rispondesse agli standard voluti dalle aziende produttrici

(di cui la società era concessionaria); ciò aveva comportato un investimento della società di €4.000.000,00 circa; da qui l'insorgere di gravi problemi di natura economica legati anche al contratto di leasing dell'immobile (del costo mensile di € 22.000,00-così relazione del curatore fallimentare-) cui si accompagnava la crisi della vendita delle autovetture di grossa cilindrata con l'automatica riduzione del fatturato sino al fallimento della società avvenuta in data 07.12.2017 ; precisava che la crisi era cominciata già dall'anno 2010-2011 dal momento del trasferimento nella nuova sede essendosi da quel momento raddoppiati i costi dell'attività in concomitanza con una grave crisi nel settore automobilistico che non consentiva di far fronte alle gravose incombenze economiche che in definitiva travolgevano la società sino a farla fallire; quanto ai dipendenti gli stessi non erano stati più pagati dall'anno 2014 ed i contributi previdenziali per impossibilità a farvi fronte.

Dalla documentazione prodotta dalla difesa risulta che con sentenza [REDACTED] il Tribunale di Bari Sezione Fallimentare dichiarava il fallimento della società ; in data 27.03.2018 venivano discusse le istanze di insinuazione al passivo della predetta ivi incluse quelle dei lavoratori dipendenti; dalla prodotta relazione del curatore [REDACTED] risulta che: l'impresa ha operato sino all'anno 2015; l'ultimo bilancio depositato alla CCIAA risulta essere quello dell'anno 2013; l'ammontare del passivo accertato essere di € 6.115.712,60 oltre € 3.417.494,48 a titolo di rivendica della U [REDACTED] afferente l'opificio della società fallita. Lo stato passivo accertato era così quantificato: erario ed enti previdenziali per € 1.655.411,42; fornitori per € 238.684,98; banche per € 3.685.353,26; dipendenti per € 536.262,94. Precisava altresì : il passivo risulta accumulato a partire dall'anno 2010 per arrivare agli anni 2014/2015 in cui i dipendenti non venivano più pagati così come gli oneri previdenziali e le imposte. Dall'ultimo bilancio acquisito dalla Camera di commercio 2013 risultava una liquidità di € 9684,00. In riferimento alle cause del fallimento ribadiva quanto già riferito in sede di esame dall'imputato precisando che la società prima del trasferimento della sede godeva di stabilità economica fatturando circa otto milioni di euro e dunque cominciando il declino dal momento del trasferimento per le ragioni già

riferite dall'imputato non esclusi i costi gravosi del nuovo e lussuoso allestimento della nuova sede preteso dalla società produttrice.

Ora, accertato lo stato di grave decozione della società già a far data dall'anno 2013 data in cui veniva presentato l'ultimo bilancio (come in relazione del curatore fallimentare) è emerso dal verbale di verifica delle insinuazioni al passivo, e precisamente insinuazione n. 6,n. 10,n.16, n.20,n. 22,n. 23, n.27,n.28, n.29, n.30, n.32 del predetto verbale, che già dall'anno 2014 la società-datore di lavoro non corrispondeva le retribuzioni dovute sino al novembre-dicembre 2015 (da cui la le insinuazione nello stato passivo del fallimento) per le ragioni innanzi dette spiegate ed evidenziate. La giurisprudenza di legittimità ha ritenuto l'insussistenza del fatto-reato laddove risulti in concomitanza all'omesso versamento dei contributi previdenziali INPS anche l'omessa retribuzione come inconfontabilmente è avvenuto nel caso di specie (ed a prescindere dalla comprovata, indubbia ed oggettiva impossibilità del debitore a farvi fronte come nel caso di specie) così affermando: " ...va osservato che, secondo la giurisprudenza costante di questa Corte, a partire dalla sentenza delle Sezioni Unite 23 giugno 2003 n. 27641, il reato di cui al D.L. 12 settembre 1983, n. 463, art. 2, comma 1-bis, conv. con modificazioni nella L. 11 novembre 1983, n. 638 e successive modifiche, non è configurabile senza il materiale esborso, anche solo in nero (Sez. 3, n. 29037 del 20/02/2013, Rv. 255454 - 01; Sez. 3, n. 6934 del 23/11/2017, dep. 13/02/2018, Rv. 272120 - 01), della retribuzione, il quale, costituendo un presupposto necessario della fattispecie criminosa, deve essere provato dall'accusa sia mediante il ricorso a prove documentali che testimoniali ovvero attraverso il ricorso alla prova indiziaria (Sez. 3, n. 38271 del 25/09/2007, Rv. 237829 - 01; Sez. 3, n. 32848 del 08/07/2005, Rv. 232393 - 01). Costituisce principio consolidato che, in tema di omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali, la presentazione da parte del datore di lavoro degli appositi modelli DM 10 - attestanti le retribuzioni corrisposte ai dipendenti e l'ammontare degli obblighi contributivi - è valutabile, in assenza di elementi di segno contrario, come prova della effettiva corresponsione degli emolumenti ai lavoratori (Sez.3, n. 21619 del 14/04/2015, Rv.263665; Sez. 3, n. 37330 del 15/07/2014, Rv. 259909); e l'onere incombente sul pubblico ministero di



dimostrare l'avvenuta corresponsione delle retribuzioni ai lavoratori dipendenti è assolto con la produzione del modello DM 10, con la conseguenza che grava sull'imputato il compito di provare, in difformità dalla situazione rappresentata nelle denunce retributive inoltrate, l'assenza del materiale esborso delle somme (Sez. 3, n. 7772 del 05/12/2013, Rv.258851 - 01). Gli appositi modelli attestanti le retribuzioni corrisposte ai dipendenti e gli obblighi contributivi verso l'istituto previdenziale (cosiddetti modelli DM 10) hanno, infatti, natura ricognitiva della situazione debitoria del datore di lavoro e fanno piena prova (art. 2709 c.c.) a carico dell'imprenditore; la loro presentazione equivale all'attestazione di aver corrisposto, fino a prova contraria, le retribuzioni in relazione alle quali è stato omesso il versamento dei contributi (Sez. 3, n. 37145 del 10/04/2013, Deiana, ed altro, Rv. 256957; Sez. 3, n. 46451 del 07/10/2009, Rv. 245610 - 01; Sez. 3, n. 26064 del 14/02/2007, Rv. 237203 - 01; Sez. 3, n. 32848 del 08/07/2005, Rv. 232393).

Nel caso di specie il PM depositava i prospetti inadempienze UNIEMENS ma non i modelli DM10 relativi all'avvenuto pagamento delle retribuzioni dei lavoratori (peraltro non avrebbe mai potuto produrli essendovi prova come innanzi che tali retribuzioni non sono state pagate per il periodo in contestazione e richieste con l'insinuazione al passivo della società).

██████████ dunque dovrà essere mandato assolto dal reato contestato ai sensi dell'art 530 II comma c.p.p. perchè il fatto non sussiste.

Il numero dei procedimenti non consente la motivazione immediata della sentenza in camera di consiglio.

PQM

Il Giudice del Tribunale di Bari

Visto l'art 530 c.p.p. II co, assolve ██████████ dal reato allo stesso ascritto perché il fatto non sussiste.

Fissa per il deposito della motivazione il termine di giorni novanta.

Bari, 1.10.2021

TRIBUNALE DI BARI
DEPOSITATO IN CANCELLERIA

Bari, **19 NOV. 2021**

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Marta **DUGLIA**

Il Giudice
Avv. Patrizia Gramagna